

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NICOLETTI, ALCIDI REZZA Lea, BATTAGLIA e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1964

Modificazione dell'articolo 24 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati e dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Nella elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'ordine che viene assegnato alle liste ed ai candidati sulle schede coincide con quello della loro presentazione. Infatti l'articolo 24 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati dispone che l'Ufficio centrale circoscrizionale assegni un numero a ciascuna lista ammessa secondo l'ordine di presentazione; parimenti l'articolo 13 della legge 29 del 1948 per l'elezione del Senato stabilisce che l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegni un numero a ciascun candidato ammesso secondo l'ordine di presentazione. Da ciò deriva che i delegati di lista e dei candidati partecipanti alla competizione elettorale, per assicurare alle liste ed ai candidati che rappresentano, un posto sulla scheda facilmente identificabile da parte degli elettori, non esitano ad entrare in gara fra loro.

La stampa, durante le elezioni fin qui svoltesi ha spesso dato notizia di delegati che il primo giorno utile per la presentazione delle liste o delle candidature si sono rivolti presso gli uffici competenti molto

tempo prima della loro apertura per assicurare il primo posto sulla scheda alla lista od al candidato che rappresentano. Altre volte è stata invece pubblicata la notizia di delegati che si sono attardati nei corridoi dei medesimi uffici, fin quasi allo scadere del termine utile per la presentazione delle liste o delle candidature, per assicurare alla lista da loro rappresentata l'ultimo posto sulla scheda.

Tutto ciò non è decoroso e merita quindi di essere eliminato. È per questo che si è ritenuto opportuno farsi promotori del presente disegno di legge che, modificando l'articolo 24 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, per l'elezione della Camera dei deputati e l'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per l'elezione del Senato, prevede che alle liste ed ai candidati ammessi alla competizione elettorale venga assegnato un numero, non più secondo l'ordine di presentazione, ma mediante estrazione a sorte.

I motivi sopra esposti ci fanno confidare che vorrete dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 24 del testo unico per la elezione della Camera dei deputati emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, mediante estrazione a sorte;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui si sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di liste le definitive determinazioni adottate;
- 4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di votazione e per lo adempimento di cui al numero seguente;
- 5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione sull'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Le copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione

del Senato della Repubblica è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso mediante estrazione a sorte;

2) comunica ai candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3) procede, per mezzo della Prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata del Ministero dell'interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine ».